

INAIL – I tirocinanti vanno assicurati, ma solo in alcuni casi



L'Inail, con la circolare n.16 del 26 febbraio 2014, fornisce, un quadro di insieme della disciplina dei tirocini a contenuto formativo, anche in considerazione dell'approvazione delle Linee guida da parte della Conferenza unificata Stato/Regioni.

Formano oggetto delle Linee guida i tirocini extracurricolari e, in particolare:

- i tirocini formativi e di orientamento. Sono tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro e non possono avere durata superiore a sei mesi. Destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi;
- i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono tirocini finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro e non possono avere una durata superiore a 12 mesi;
- i tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale. I tirocini in favore di persone svantaggiate non possono durare più di 12 mesi, mentre per i disabili la durata del tirocinio può arrivare fino a 24 mesi.

In tema di garanzie assicurative, le normative regionali stabiliscono:

- l'obbligo, per il soggetto promotore, di garantire, salvo diversa previsione della convenzione, la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail di tutte le attività rientranti nel progetto formativo;
- la possibilità che le Regioni e Province autonome assumano a proprio carico gli oneri connessi a tale copertura assicurativa;
- la definizione, nell'ambito di apposite convenzioni, delle modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a suo carico l'onere della copertura assicurativa, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione.

Circolare INAIL 16/2014